



**CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE**

**VENEZIA**

**Codice Fiscale N. 94072730271**

**PROT. N. del Reg. ARD n°**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO**

**DITTA CONCESSIONARIA: COMUNE DI MOGLIANO VENETO con sede in**

**PIAZZA CADUTI, 8 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)**

**Codice Fiscale: 00565860269**

**PER IL SEGUENTE OGGETTO:**

(Ex Reg. n° 33-1 del 20/11/1989 della Provincia di Treviso) - Subentro a partire dal

16/04/2014 nella concessione idraulica relativa al ponte costruito sullo scolo Pianton

lungo la S.P. n. 64 Zermanesa ex S.P. n. 76 Gardigiana, in Comune di Mogliano

Veneto (TV)

**CANALE: PIANTON**

Comune: MOGLIANO VENETO (TV), Particelle Ter.: Fg. 31 e Fg. 32

**RICHIESTA DI SUBENTRO PRESENTATA DALLA PROVINCIA DI TREVISO IN**

**DATA: 01/07/2014 prot. n° 69344**

(ns. prot. n° 11233 del 08/07/2014) **POSIZIONE N° 567/2014**

**DURATA DELLA CONCESSIONE: 30 anni dal 16/04/2014**

**CANONE ANNUO di cui alla D.G.R. 1997 DEL 25.06.2004 pari a € 208,51**

**CANONE ANNO IN CORSO (8/12 di € 208,51) pari a € 139,00**

**CAUZIONE di cui alla D.G.R. 2426 del 06.08.2004 pari a € 208,51**

\*\*\*\*\*

Premesso che con istanza da parte della Provincia di Treviso è stata chiesta la  
variazione nella concessione idraulica per mantenere l'opera di cui all'oggetto; ed



inoltre:

- viste le vigenti norme sulla polizia delle opere di bonifica e idrauliche;
- viste le risultanze dell'istruttoria espletata dall'Ufficio consortile competente;
- vista la D.G.R.V. n° 3260 del 15.11.2002, la D.G.R.V. 2426 del 06.08.2004 e la conseguente Convenzione del 05.10.2004 con cui è stata affidata al Consorzio di Bonifica in delegazione amministrativa la gestione della rete idrografica minore comprensiva del canale in argomento;

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

#### RILASCIA

esclusivamente alla Ditta **COMUNE DI MOGLIANO VENETO** la presente concessione, ai soli riguardi idraulici, senza che la stessa costituisca titolo edificatorio, sotto l'osservanza delle condizioni di seguito riportate:

**ART. 1** - La presente concessione si intende del tutto subordinata alle vigenti disposizioni ed a quelle che potessero essere emanate nel corso di essa in materia di bonifica, miglioramenti fondiari ed acque pubbliche. In particolare si riportano le disposizioni dell'art. 137 del Regolamento approvato con Decreto 8 maggio 1904 n. 368, per il quale tutte le concessioni e licenze s'intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporre altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del citato Regolamento 368/1904;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, per copie di atti, quando siano ritenute necessarie dal concedente per



la durata della concessione:

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

**ART. 2** - La presente concessione ha durata di **anni 30 (trenta)** a decorrere **dal 16/04/2014**. L'Amministrazione concedente, all'atto della scadenza della concessione o della sua eventuale revoca, si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente ai beni del demanio tutte le opere realizzate, ovvero di ordinare la messa in pristino del bene demaniale a spese del concessionario senza che questo possa sollevare obiezioni di sorta. La concessione ha pertanto carattere assoluto ed esclusivo di precario.

**ART. 3** - Il concedente si riserva la facoltà di revocare o disciplinare diversamente, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione esigendo lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere autorizzate e ciò in qualsiasi momento ed ogni qualvolta si rendesse necessario per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze governative (norme di legge o regolamenti).

**ART. 4** - Qualora il concessionario intendesse rinunciare all'utilizzo del bene demaniale dovrà darne comunicazione scritta e provvedere al ripristino dello stato iniziale dell'area.

**ART. 5** - Tutte le opere rientranti nella concessione sono state eseguite a perfetta regola d'arte, a totale cura, spesa e responsabilità dall'ex concessionario, in base ai tipi o progetti preventivamente approvati dal Consorzio di Bonifica Dese Sile.

La presente concessione è accordata alle seguenti condizioni:

1) il Comune di Mogliano Veneto è obbligato al mantenimento delle prescrizioni tecniche poste dal Consorzio di Bonifica Dese Sile ed in particolare il ponte poggiate su pali in c.a. dovrà conservare una luce libera tra le spalle di m 6,80 e



la lunghezza di ml 10,80; quota di sottotrave uguale a quella del piano campagna

in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;

2) la fascia compresa nei 4 metri dal ciglio superiore della scarpata, soggetta ai

vincoli del Regolamento di Polizia idraulica ai sensi del R.D. 368/1904, dovrà

permanere libera da qualsiasi impedimento ed ostacolo (recinzioni, manufatti,

sottoservizi, alberature, siepi, ecc.) al transito dei mezzi manutentori e al fine di

permettere il deposito di eventuali materiali di espurgo derivanti dalle operazioni

di manutenzione ordinaria; qualsiasi modificazione da eseguirsi e tutte le

eventuali ulteriori opere da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto di mt. 10

dal ciglio esistente del canale, non previste nel progetto approvato, dovranno

essere specificamente autorizzate dallo scrivente Consorzio;

3) la Ditta sarà ritenuta responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esercizio

della presente concessione dovessero derivare al Consorzio od a terzi, e dovrà

curare costantemente la buona manutenzione dei manufatti al fine di evitare

qualsiasi danno;

4) qualora in seguito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, o per il mero

andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua dovessero

verificarsi danni di qualsiasi genere alle opere oggetto della presente

concessione, la Ditta non potrà pretendere indennizzi di sorta da parte del

Consorzio concedente;

5) qualora dovessero fermarsi erbe od altro in corrispondenza del manufatto, la

Ditta dovrà provvedere per il loro immediato sgombero;

6) la concessione è accordata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione del

Consorzio, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti

Pubblici;



7) la concessione è rilasciata esclusivamente al concessionario; essa non può essere ceduta od utilizzata da altri, in assenza di formale subentro, pena immediata decadenza della stessa.

8) è fatto obbligo alla Ditta di applicare sul manufatto la targhetta metallica identificativa che verrà consegnata in allagato al presente atto.

**ART. 6** - Tutto quanto occorre per la conservazione, manutenzione ed esercizio delle opere rientranti nella concessione dovrà essere effettuato a totale cura, spesa e responsabilità del concessionario e sempre in modo da evitare qualsiasi danno o disturbo alle opere consorziali e al loro corretto esercizio.

**ART. 7** - Qualsiasi attività, opera o intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente lo stato dei luoghi o il manufatto così come concesso sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio concedente.

**ART. 8** - Salvo quanto disposto con l'art. 1, la presente concessione ha una durata di anni **30 (trenta)**. Essa è rinnovabile; in tal caso il concessionario dovrà farne domanda al Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione stessa.

**ART. 9** - A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha provveduto a prestare una **cauzione infruttifera di € 208,51 (DUECENTOOTTO/51)**. Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima. La cauzione stessa potrà essere incamerata, in tutto o in parte, in dipendenza di irregolarità commesse dal concessionario o di necessità di ripristino delle opere idrauliche.

Restano a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per istruttoria, sorveglianza e controlli, nonché per copia, bollatura e registrazione atti, e quant'altro.



**ART. 10** - A titolo di riconoscimento del carattere precario della presente concessione, dell'uso della proprietà demaniale, delle spese di sorveglianza idraulica e dei maggiori oneri di manutenzione ed amministrazione, il canone annuo è stabilito in € 208,51 (DUECENTOOTTO/51) ed è soggetto ad aumenti periodici fissati dalla Regione Veneto con specifica delibera di Giunta.

Successivamente, la riscossione del canone annuo potrà avvenire tramite avviso di pagamento o cartella esattoriale, maggiorata delle spese fisse di esazione, recapitata al Vostro domicilio fiscale.

**ART. 11** - L'omesso pagamento del canone annuo o la infrazione a qualsiasi condizione stabilita con il presente disciplinare comporterà "ipso iure" la decadenza della presente concessione, salvi l'applicazione delle sanzioni penali e l'eventuale risarcimento di danni.

**ART. 12** - In caso di revoca, rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rimettere, a sue totali cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che sarà notificato con apposito avviso, con la comminatoria della esecuzione d'Ufficio a spese del concessionario medesimo, qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra.

**ART. 13** - Il concessionario, con l'accettazione del presente disciplinare si impegna per sé, suoi eredi ed aventi causa. Nei casi di trapasso per atto tra vivi della proprietà immobiliare beneficiata dalla concessione, il cedente dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione consorziale, unitamente alle generalità e residenza del successore, che dovrà rilasciare una dichiarazione con cui si impegna al rispetto delle condizioni contemplate nel presente disciplinare.

L'esecuzione ed il mantenimento dell'opera potrà pertanto continuare in capo al successore, previa formale sottoscrizione di nuovo disciplinare di concessione di



subentro. In caso diverso resta sempre obbligato il cedente.

**ART. 14** - Ai sensi della Convenzione del 05.10.2004, copia del presente atto viene trasmessa all'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio. Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento senza rilievi di sorta, la presente concessione diventa a tutti gli effetti efficace. In caso di rilievi da parte dell'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio, il Consorzio potrà sospendere, modificare, integrare o revocare il presente atto, senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

**ART. 15** - La presente concessione o copia della stessa dovrà essere tenuta con cura per esibirla a richiesta del personale del Consorzio.

**ART. 16** - È fatto obbligo al concessionario di osservare le norme per la disciplina delle opere varie di cui al D.P.R. 380/2001 relativo alla edificabilità dei suoli, successive modifiche ed integrazioni, nonché la norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 17** - Tutte le spese del presente atto sono a totale carico del concessionario, che dichiara espressamente di accettare l'onere. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

**IL DIRETTORE**



**(dott. ing. Carlo Bendoricchio)**

La ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione e sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza anche di una sola delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.



**IL CONCESSIONARIO**

**COMUNE DI MOGLIANO VENETO**

2° SETTORE  
SERVIZIO: URBANISTICA - Sff  
IL DIRIGENTE  
Arch. Salvina Sis'

X

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di aver letto ed approvato tutti i patti e condizioni indicati nel presente provvedimento, di accettarli tutti ed in modo specifico quelli contenuti agli articoli. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.

**IL CONCESSIONARIO**

**COMUNE DI MOGLIANO VENETO**

2° SETTORE  
SERVIZIO: URBANISTICA - Sff  
IL DIRIGENTE  
Arch. Salvina Sis'

X